

## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SCIUTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRANATA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CESARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SCIUTO MAURIZIO

Seduta del 30/04/2020

### FATTO

1. Afferma e comprova la ricorrente di aver sottoscritto dieci buoni fruttiferi postali (“BFP”), di cui:

- **n. 5 emessi su moduli della serie “P”, poi ridenominata “Q/P”, e segnatamente:**
  - n. 000.XX0, di lire 1.000.000, sottoscritto il 02.04.1987
  - n. 000.XX7, di lire 1.000.000, sottoscritto il 27.04.1987;
  - n. 000.XX9 e n. 000.010, ciascuno di lire 2.000.000, sottoscritti il 31.07.1987;
  - n. 000.XX2, per un importo di 2.000.000, sottoscritto in data 02.03.1988.
- **n. 5 appartenenti alla serie Q, e segnatamente:**
  - n. 000.XX3, di lire 1.000.000, sottoscritto il 29.05.1987;
  - n. 000.XX3, di lire 1.000.000, sottoscritto il 30.07.1987;



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- n. 000.XX4, di lire 1.000.000, sottoscritto il 31.07.1987;
- n. 000.X44, di lire 1.000.000, sottoscritti il 25.08.1987;
- n. 000.XX5, di lire 2.000.000, sottoscritto in data 26.09.1987.

2. Dei predetti BPF la ricorrente dichiara di avere ottenuto il rimborso, in data 24.1.2018, ma per un valore inferiore a quello spettante a termini dei rendimenti riportati a tergo dei titoli; sostiene tuttavia – già nel reclamo proposto inutilmente all'intermediario, e ancora nel ricorso qui esaminato - di avere diritto, per gli anni successivi al ventesimo, a rendimenti pari a quelli indicati a tergo dei BPF.

3. Nelle sue controdeduzioni l'intermediario resistente sostiene che tutti i BPF dedotti in lite devono ritenersi appartenere alla serie "Q", istituita D.M. del 13 giugno 1986, compresi quelli recanti – proprio in base all'art. 5 di tale decreto – l'indicazione della serie "Q/P". Pertanto è legittima la condotta dell'intermediario nel rimborsare tutti i buoni in discussione secondo i rendimenti valevoli per la serie Q, come pure confermato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze che ha qualificato come sarebbe altrimenti aberrante l'ipotesi in cui ad un medesimo BPF si venissero ad applicare interessi secondo rendimenti di due serie diverse.

D'altra parte la ricorrente non poteva non conoscere la serie dei buoni sottoscritti, che comunque sono titoli di legittimazione ai sensi degli artt. 2002 e ss. del Codice civile, non avendo quindi motivo di ritenere che i rendimenti del buono non fossero quelli stabiliti dal D.M., perché, nel caso di specie i rendimenti riconosciuti dall'intermediario sono esattamente quelli stabiliti dal DM.

Tanto osservato, l'intermediario conclude per il rigetto del ricorso, osservando comunque come sussistano diverse ragioni di opportunità che dovrebbero indurre a rimettere la presente controversia al Collegio di coordinamento.

## DIRITTO

4. Il ricorso esaminato riguarda le condizioni di rimborso: **(A)** da una parte di n. 5 BPF emessi su moduli originariamente appartenenti alla serie "P", poi ridenominata, sul fronte e sul retro, "Q/P"; **(B)** d'altra parte, di n. 5 BPF emessi su moduli originariamente appartenenti alla serie "Q", mai ridenominati.

Si tratta di due questioni che devono essere esaminate partitamente, secondo criteri di giudizio diversi in ragione della diversità delle fattispecie.

\*.  
.

5. Con riferimento alla prima fattispecie **(A)**, trattandosi di buoni emessi dall'aprile del 1987 al marzo del 1988, occorre rilevare un'osservanza solo parziale, da parte dell'intermediario, della normativa prevista dal d.m. 13.6.1986, che già prima dell'emissione del titolo su modulo originariamente appartenente alla serie "P", prevedeva (art. 4) che *"con effetto dal 1° luglio 1986, è istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera "Q" e che (art. 5) "sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi"*.
6. Raffrontando tale disciplina con quanto avvenne nel caso di cui al ricorso, è dato quindi constatare come i BPF di cui al ricorso, seppure originariamente confezionati con l'indicazione della serie "P" ed emessi *dopo* l'emanazione del predetto decreto, non vennero rilasciati alla ricorrente nella loro versione originaria, ma vennero effettivamente rilasciati nel rispetto soltanto parziale della predetta normativa: ed infatti indicando sì la serie "Q/P" sia sul fronte che sul retro, ma ivi rettificando i criteri di rendimento solamente rispetto ai primi venti anni; nulla invece dicendo per le annualità successive.
7. Ciò posto – come già in altre occasioni si è avuto modo di chiarire (v., fra le altre, Coll. Roma, dec. n. 2659/2016; n. 21185/2018) – il Collegio ritiene di dover seguire l'orientamento della Corte di Cassazione di tutela dell'affidamento del cliente nell'interpretazione delle risultanze testuali del buono fruttifero. Il riferimento specifico è alla sentenza n. 13979/2007 delle Sezioni Unite della Suprema Corte, che ha affermato la prevalenza delle condizioni riportate sul titolo rispetto a quelle dettate dal regolamento istitutivo, sottolineando che *"La discrepanza tra le prescrizioni ministeriali e quanto indicato sui buoni offerti in sottoscrizione dall'ufficio ai richiedenti può [...] rilevare per eventuali profili di responsabilità interna all'amministrazione, ma non può far ritenere che l'accordo negoziale, in cui pur sempre l'operazione di sottoscrizione si sostanzia, abbia avuto ad oggetto un contenuto divergente da quello enunciato dai medesimi buoni"*. La funzione stessa dei buoni postali, destinati a essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di risparmiatori, non tollerebbe un'interpretazione diversa, la quale – ponendo a carico dei sottoscrittori le



conseguenze di un errore imputabile all'amministrazione – finirebbe per compromettere le esigenze di tutela del risparmio diffuso (v. Cass. Civ., Sez. Un., 15.6.2007, n. 13979).

8. Non pare allora cogliere nel segno neppure l'eccezione di parte resistente per cui un tale affidamento non meriterebbe comunque tutela dal momento che la conoscenza dei tassi applicabili avrebbe potuto altrimenti ricavarsi da fonti ufficiali, considerando oltretutto che il regime del rendimento degli ultimi dieci anni (interesse semplice pagato bimestralmente sul montante raggiunto al 20° anno) non sarebbe mai mutato (ciò che spiegherebbe perché l'intermediario appose un timbro sul retro del titolo con cui ci si limitava ad indicare il diverso regime per i soli primi venti anni).

Tale eccezione, difatti, da un lato prova troppo (se l'indicazione dei rendimenti non era necessaria perché desumibile da fonti ufficiali, non si vede allora perché, secondo lo stesso articolo 5 del D.M. del 1986, i nuovi rendimenti avrebbero dovuto essere indicati sui titoli), dall'altro lato risulta contraddittoria (se l'indicazione era superflua, non si vede perché vennero indicati i rendimenti delle prime venti annualità, pure desumibili dalla tabella allegata al D.M. del 1986, ma non quelli delle successive, o almeno il criterio per calcolarli).

9. Il predetto orientamento è stato del resto ribadito assai di recente dal Collegio di Coordinamento di quest'Arbitro con dec. n. 6142 del 3.4.2020 (d'onde l'assorbimento, da questo punto di vista, dell'istanza di parte ricorrente di rimettere la questione dedotta in lite al Collegio di Coordinamento) che ne ha confermato anzi la coerenza alla più recente giurisprudenza di legittimità, al proposito rilevando come:

*“la recente pronuncia delle SS. UU. n. 3963/2019, lungi dall'operare un revirement rispetto a Cass. SS.UU. n. 13979/2007, ne ha piuttosto fedelmente riproposto l'impostazione. Ed infatti, muovendosi nel solco argomentativo della decisione n. 13979/2007, le SS. UU., ribadita la qualificazione dei titoli in discorso quali documenti di legittimazione ex art. 2002 c.c., si sono limitate ad affermare, senza contraddire la precedente decisione, “la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali volti a modificare il tasso di interessi originariamente previsto”, specificando che siffatta modificazione trova “ingresso all'interno del contratto, mediante una integrazione del suo contenuto ab externo secondo la previsione dell'art. 1339 c.c.”. Nulla hanno viceversa ritenuto di aggiungere in ordine al principio enucleato dalla pronuncia del 2007- che resta pertanto impregiudicato – in relazione alla diversa fattispecie di BFP*



*sottoscritti successivamente all'emanazione di un D.M. modificativo dei rendimenti dell'investimento, quando questi ultimi risultino difformi a quelli riportati sul titolo”.*

10. Deve pertanto ribadirsi, sempre secondo il Collegio di Coordinamento appena richiamato, che *“il condivisibile inquadramento dei buoni fruttiferi postali nell'ambito della categoria dei documenti di legittimazione (v., oltre a Cass. SS.UU. n. 13979/2007, Cass. n. 27209/2005; ed ora, Coll. di Coordinamento n. 22747/2019) se, per un verso, esclude che agli stessi possano attagliarsi i principi di incorporazione e di letteralità (completa) propri dei titoli di credito astratti, rendendo così il diritto alla prestazione ivi documentato suscettibile di essere successivamente etero-integrato in coerenza con lo specifico regime contrattualmente convenuto dalle parti al momento della emissione, per altro verso, impedisce di considerare per sua natura non vincolante quanto riportato sulla lettera dei buoni in ordine alla determinazione della prestazione dovuta dall'intermediario, affidandola sempre alla disciplina legale del rapporto su cui si fonda l'emissione del buono, alla stregua di un titolo di credito causale (art. 1996 c.c.). (...) Pertanto, come opportunamente osservato dal Collegio remittente nel solco tracciato da Cass. SS. UU. n. 13979/2007, “l'emissione di un titolo le cui risultanze discordino già ab origine dal regime previsto da un provvedimento precedentemente in vigore, non possono che ingenerare l'affidamento del sottoscrittore su quanto riportato sul titolo; anzi - ben oltre un mero affidamento soggettivo, e sul terreno dell'effettivo regolamento contrattuale - occorre ritenere che l'accordo negoziale, in cui pur sempre l'operazione di sottoscrizione si sostanzia, abbia avuto ad oggetto un contenuto divergente da quello enunciato dai medesimi buoni”.*
11. Sulla base delle appena riportate considerazioni, il Collegio di coordinamento è quindi pervenuto ad affermare il seguente principio di diritto: *“Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli”.*
12. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, emerge quindi che l'intermediario resistente, nonostante l'intervenuto decreto ministeriale, non ha incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali relative al rendimento del titolo (mancando la parte relativa al periodo dal 21° al 30° anno), ingenerando nel sottoscrittore l'affidamento in



ordine al non mutamento della misura del rendimento indicata sul retro dei titoli in relazione ai criteri di rimborso previsti per il periodo successivo al 21° anno.

13. Con riferimento ai n. 5 BPF della serie “Q/P” ora considerato, allora, il ricorso merita accoglimento, dovendo riconoscersi il diritto di parte ricorrente alla liquidazione degli interessi secondo le condizioni riportate sul verso del titolo, per il periodo intercorso tra il ventunesimo e il trentesimo anno di contratto.

.\*

14. Con riferimento alla seconda fattispecie su cui verte il ricorso e sopra ricordata **(B)** – cioè il rimborso di cinque BPF emessi nel maggio-settembre 1987 (allorché erano in collocazione buoni della serie “Q”) su moduli appartenenti alla serie “Q” e mai ridenominati, con indicazione sul retro dei rendimenti al lordo della ritenuta fiscale – il criterio di giudizio, come detto, è però diverso da quello appena esposto con riferimento alla fattispecie A.

15. Fermo restando quindi che i rendimenti originariamente stampigliati sul titolo – si ricordi che i buoni appartenenti alla serie “Q” erano in emissione sin dal 1.7.1986 - non sono mai stati oggetto di una diversa indicazione sul titolo, lo scostamento di essi rispetto a quanto poi effettivamente rimborsato dall'emittente verte piuttosto su una questione che ruota intorno alla applicazione della ritenuta fiscale sui rendimenti stessi. Al riguardo, occorre allora rammentare che:

- il d.l. 19.9.1986 n. 556 (conv. l. 17.11.1986 n. 759) – successivo, come detto, all'inizio del periodo di emissione dei titoli appartenenti alla serie “Q” - ha assoggettato a ritenuta fiscale del 12,50% (tutti) gli interessi maturati sui buoni emessi dal 1° settembre 1987 al 23 giugno 1997, mentre il d.lgs. 1.4.1996 n. 239 ha poi introdotto a partire al 1.1.1997 l'imposta sostitutiva, stabilita, per quanto riguarda gli interessi nella misura del 12,50%;
- l'art. 7 del d.m. Tesoro 23 giugno 1997, n. 145 dispone espressamente che: *“Per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere «Q», «R» ed «S» emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale”*;
- lo stesso principio trova conferma nella Risoluzione del 9.5.2000 n. 58 del Ministero delle Finanze, ove si afferma che *“La capitalizzazione avviene al netto della ritenuta per i buoni emessi fino al 30 giugno 1997, mentre avviene al lordo*



*per quelli emessi successivamente a tale data, in quanto in tutti i decreti istitutivi delle nuove serie speciali di buoni postali fruttiferi successivi alla predetta data il tasso di rendimento è fissato al lordo”;*

- come rilevato dall’Arbitro in una controversia analoga alla presente, il predetto regime fiscale *“ha comportato che, invariati i tassi di rendimento indicati dalla normativa, l’ammontare del montante progressivo riportato a tergo del buono sottoscritto dal ricorrente fosse non più corrispondente al rendimento effettivo, in quanto, per effetto dell’applicazione delle ritenute, sono stati capitalizzati interessi via via minori. Ciò ha determinato che anche il rendimento, ormai fisso nel tempo, a partire dal ventunesimo anno, non fosse più quello indicato sul retro del buono, ma risultasse determinato in un ammontare inferiore”* (cfr. Coll. di Roma, dec. n. 19534/2018);
- peraltro, secondo consolidato orientamento interpretativo, *“non può che rilevarsi la necessaria cogenza della normativa fiscale sopravvenuta, per cui – in assenza di più specifiche contestazioni di parte ricorrente – la pretesa volta ad ottenere la liquidazione del rendimento come riportato sul titolo, non decurtato dalle ritenute fiscali dovute per legge, non può che ritenersi priva di fondamento”* (Coll. Roma, dec. n. 5123/2018);
- ancora da ultimo, il Collegio di Coordinamento (dec. n. 6142 del 3.4.2020) ha avuto modo di ribadire e confermare il predetto orientamento, ritenendo la propria competenza ad occuparsi della questione dedotta nel presente procedimento, affermando che *“può essere senz’altro accolta l’eccezione dell’intermediario che offra, o abbia liquidato, un importo diverso da quello risultante dai rendimenti indicati in termini assoluti sul retro del titolo della serie Q, sulla base del regime fiscale che prevede l’applicazione di una ritenuta pari al 12,5%; e ciò anche in relazione al periodo dal 21° al 30° anno, in quanto dal complesso delle disposizioni di legge e regolamentari sopra richiamate non emerge, sotto questo profilo, la necessità di un trattamento diverso in relazione a quest’ultimo lasso temporale, con l’ulteriore conseguenza che la capitalizzazione degli interessi dal 21° anno in poi deve avvenire al netto della ritenuta fiscale. Ne deriva che, venendo la ritenuta fiscale ad incidere sulla determinazione negoziale del valore del rendimento da corrispondere al sottoscrittore, il relativo onere non risulta contrattualmente posto a carico dell’emittente”*, formulando conclusivamente, fra l’altro, il seguente principio di diritto: *“L’incompetenza dell’ABF a occuparsi della materia tributaria, non implica*





Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

*che sia precluso allo stesso organismo di accertare l'ammontare dei rendimenti dovuti al sottoscrittore di buoni fruttiferi postali là dove questi risultino contrattualmente collegati a parametri fiscali. In tal caso il regime fiscale, precedente o successivo all'emissione dei BFP, assume rilievo negoziale, valutabile al fine della determinazione del quantum della prestazione dedotta in contratto".*

16. La domanda proposta da parte ricorrente relativamente ai cinque buoni originariamente appartenenti alla serie "Q" non può pertanto accogliersi, dovendo confermarsi l'appena ricordato orientamento secondo il quale, attesa la natura dei buoni dedotti in lite quali meri documenti di legittimazione, sulla lettera dei medesimi non può non prevalere la normativa fiscale sopravvenuta.

#### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente gli importi determinati nella misura indicata sul retro dei titoli della serie Q/P per il periodo successivo alla scadenza del 20° anno dall'emissione, detratto quanto già rimborsato. Respinge nel resto. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
PIETRO SIRENA